

# STUDIO CONTE

Avv. Francesca G. CONTE  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO**

**SEZIONE DI ROMA**

## RICORSO

Nell'interesse del Sig. **Matteo LECCI**, nato il 05.08.1966 a Gagliano del Capo (LE) e residente a Salve, via Roma, n. 400, LCCMTT96M05D851L, rappresentato e difeso, giusto mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Francesca G. Conte, del foro di Lecce, C.F. CNTFNC60D66E506E; Fax: 0832-396812, pec [conte.francescagrazia@ordavvle.legalmail.it](mailto:conte.francescagrazia@ordavvle.legalmail.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, presso e nello studio dello scrivente difensore, sito in Roma, via Marianna Dionigi, 29,

*ricorrente*

## **CONTRO**

-**Ministero della Difesa**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato – con sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12, pec pec [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

-**Comando Generale dell'Arma Carabinieri Lombardia**, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12, pec [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),

*resistenti*

- **GIORDANO Arsenio**, nato il 26.07.1994

*controinteressato*

## **AVVERSO**

**e per**

## **L'ANNULLAMENTO**

*previa sospensione dell'efficacia ex art. 55 CPA*

- del provvedimento del 07 novembre 2019, N. 365338, emanato e notificato in pari data dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e



Studio Legale e di Consulenza Giuridica agli Enti

73100 – LECCE – via Parini 1/C – tel. 0832 314172- Fax 0832 396812 – email: [contefg@libero.it](mailto:contefg@libero.it)  
70122 – BARI – c/o Studio Associato PULIERI – Largo Nitti Valentini, 3 – tel. 0805218481/5219664 – Fax 080 5727759  
00193 ROMA – Via Marianna Dionigi, 29, (c/o Piazza Cavour) sc. B. P. 2°, int. 3/B tel. e fax 06-95061551  
P.iva 01996750756 – C.F. CNT FNC 60D66 E506E

# STUDIO CONTE

Avv. Francesca G. CONTE  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Reclutamento, con il quale la Commissione Competente ha dichiarato la non idoneità del ricorrente alle prove attitudinali così come previsto dall'art. 11 del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> S.S. – n. 23 del 23 marzo 2019 (v. **all. 1**);

- delle graduatorie pubblicate sul sito [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) ed emanate dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del 22.11.2019, con la quale sono stati nominati i vincitori e gli idonei non vincitori del predetto concorso;

- del decreto di approvazione delle graduatorie n. 29/6-8-1 del 29.11.2019 emanato dal Comando generale dell'Arma – Centro Nazionale di Selezione e reclutamento, a firma del Gen. Nastri;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali in ogni caso lesivi degli interessi dell'odierno ricorrente ivi incluso il Raccoglitore delle prove ATTITUDINALI e di tutta la documentazione ivi contenuta, del 07 novembre 2019 (v. **all. 2**);

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale ed, ove possa occorrere,

- dell'art. 11 del bando di concorso, per esami e titoli, per il di 3.700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> S.S. – n. 23 del 23 marzo 2019 che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso;

- delle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, sul sito internet [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) nella pagina dedicata al concorso in esame ;

## **NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.**

delle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di propria competenza, al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, ordinando l'inserimento del ricorrente nella graduatoria definitiva del concorso e la contestuale ammissione in



Studio Legale e di Consulenza Giuridica agli Enti

73100 – LECCE – via Parini 1/C – tel. 0832 314172- Fax 0832 396812 – email: [contefg@libero.it](mailto:contefg@libero.it)  
70122 – BARI – c/o Studio Associato PULIERI – Largo Nitti Valentini, 3 – tel. 0805218481/5219664 – Fax 080 5727759  
00193 ROMA – Via Marianna Dionigi, 29, (c/o Piazza Cavour) sc. B. P. 2°, int. 3/B tel. e fax 06-95061551  
P.iva 01996750756 – C.F. CNT FNC 60D66 E506E

# STUDIO CONTE

Avv. Francesca G. CONTE  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

qualità di allievo carabiniere alla frequenza del corso di formazione od, in subordine, ordinando alle stesse Amministrazioni di provvedere alla rinnovazione degli accertamenti attitudinali per il ricorrente.

## IN FATTO

Il ricorrente, a partire dal Giugno del 2016, è arruolato quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFPI) nell'Esercito Italiano, arruolamento riconfermato nche l'anno successivo e cessato solo nel 2018. Durante tale biennio, egli ha dato prova di grandi qualità comportamentali e morali, ottenendo il giudizio "eccellente" nelle note caratteristiche (v. **all. 3**)

In data 22.3.2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale, n. 22, il bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale così ripartiti:

- a). 2.529 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFPI) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;
- b). 1.139 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 201 O, n. 66, a coloro che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d'età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare;
- c). 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

Il ricorrente presentava rituale e tempestiva domanda di partecipazione al bando di concorso per concorrere nella categoria sub B) (v. **all. 4**) e, superata con profitto la prova scritta, la prova di efficienza fisica del 04.11.2019 (v. **all. 5**) e l'accertamento sanitario del 06.11.2019 (v. **all. 6**), si sottoponeva alla prova attitudinale di cui all'art. 11 del bando di concorso ed alle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali del concorso stesso.



Studio Legale e di Consulenza Giuridica agli Enti

73100 – LECCE – via Parini 1/C – tel. 0832 314172- Fax 0832 396812 – email: [contefg@libero.it](mailto:contefg@libero.it)  
70122 – BARI – c/o Studio Associato PULIERI – Largo Nitti Valentini, 3 – tel. 0805218481/5219664 – Fax 080 5727759  
00193 ROMA – Via Marianna Dionigi, 29, (c/o Piazza Cavour) sc. B. P. 2°, int. 3/B tel. e fax 06-95061551  
P.iva 01996750756 – C.F. CNT FNC 60D66 E506E

# STUDIO CONTE

Avv. Francesca G. CONTE  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Tuttavia, la commissione, con il provvedimento impugnato, “*dopo aver accertato che le caratteristiche da Lei espresse in data odierna, nell’arco del contesto della selezione, non sono aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi adottati nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto, ha espresso il seguente giudizio di sintesi: INIDONEO*”. La SV, pertanto, è esclusa dal concorso ai sensi dell’art. 11 co. 3 del Bando di concorso.” (già all. 1).

In particolare, dal provvedimento di esclusione impugnato risulta che la Commissione avrebbe giudicato compatibile il ricorrente sotto il profilo *cognitivo*, ma non anche sotto quello *comportamentale* e di *assunzione del ruolo*.

Tale giudizio, tuttavia, non risulta corroborato da alcun fondamento, atteso che il Presidente della Commissione non riporta alcuna motivazione a sostegno dell’esclusione del ricorrente e “*premette*” al giudizio stesso mere formule di stile e “*considerata*” generici che nulla dicono circa l’effettiva inidoneità del Lecci, né tantomeno dell’iter seguito dalla Commissione per giungere a tale giudizio.

A ciò aggiungasi che **il ricorrente, sia in proprio, sia a mezzo dello scrivente difensore, ha sollecitato per ben due volte l’invio della documentazione relativa alla prova attitudinale (in data 03.12.2019 ed in data 12.12.2019, a mezzo pec, v. all. 7), avendo anche corrisposto i diritti di segreteria richiesti a mezzo pec dall’amministrazione ai fini del rilascio delle copie (v. all. 8), ma la documentazione invocata è stata resa ostensibile solo in data 03.01.2020, ossia a soli 3 giorni dalla scadenza del ricorso, giorni peraltro festivi (sabato 04, domenica 5 e lunedì 06, Epifania) (già all. 2).**

La tardività della trasmissione degli atti ha leso profondamente il diritto di difesa del ricorrente, atteso che lo stesso non ha potuto sottoporre il giudizio della Commissione ad un proprio consulente di parte che potesse redigere un parere terzo ed imparziale.

Ciononostante, appare *ictu oculi* evidente che la regolarità delle prove attitudinali sia compromessa dalla violazione delle norme tecniche previste dal Bando 2019, per i seguenti motivi

## IN DIRITTO



Studio Legale e di Consulenza Giuridica agli Enti

73100 – LECCE – via Parini 1/C – tel. 0832 314172- Fax 0832 396812 – email: [contefg@libero.it](mailto:contefg@libero.it)  
70122 – BARI – c/o Studio Associato PULIERI – Largo Nitti Valentini, 3 – tel. 0805218481/5219664 – Fax 080 5727759  
00193 ROMA – Via Marianna Dionigi, 29, (c/o Piazza Cavour) sc. B. P. 2°, int. 3/B tel. e fax 06-95061551  
P.iva 01996750756 – C.F. CNT FNC 60D66 E506E

# STUDIO CONTE

Avv. Francesca G. CONTE  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

## **1. VIOLAZIONE DI LEGGE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ART. 11 DEL BANDO DI CONCORSO ED ALLE NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI ATTITUDINALI DEL CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO CONCORSUALE E MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA.**

- Come esposto nelle premesse in fatto, la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali ha giudicato l'esponente non idoneo a prestare servizio in qualità di carabiniere, in quanto in possesso di un profilo attitudinale non compatibile con quello previsto dal bando di concorso per gli aspiranti carabinieri effettivi.

- Tuttavia, il giudizio definitivo cui è pervenuta la Commissione è illegittimo in virtù della violazione delle regole procedurali approntate dall'art. 11 del bando di concorso e dalle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali.

- Tali disposizioni, costituenti la *lex specialis* del concorso pubblico cui ha preso parte il ricorrente, hanno stabilito che il concorrente risultato idoneo al termine degli accertamenti sanitari viene sottoposto alla verifica dell'idoneità attitudinale, articolata in due fasi:

a) una prima fase, istruttoria, nel corso della quale la Commissione valuta gli elementi rilevanti per la decisione finale, analizzando:

-i) la relazione tecnica predisposta dall'Ufficiale Psicologo sulla scorta delle risultanze del test di massima performance, del test di comportamento tipico e del questionario informativo somministrati al candidato;

-ii) la scheda di valutazione attitudinale redatta dall'Ufficiale Perito Selettore a seguito dell'intervista attitudinale del concorrente;

b) una seconda fase, costitutiva, durante la quale la Commissione - valutati i referti istruttori e condotto un ulteriore colloquio collegiale - assume il giudizio definitivo.

- Nel caso in esame, la sequenza procedimentale prevista per la fase c.d. 'istruttoria' è stata disattesa, in quanto, dalla documentazione contenuta nel "*Raccoglitore delle prove*



Studio Legale e di Consulenza Giuridica agli Enti

73100 – LECCE – via Parini 1/C – tel. 0832 314172- Fax 0832 396812 – email: [contefg@libero.it](mailto:contefg@libero.it)  
70122 – BARI – c/o Studio Associato PULIERI – Largo Nitti Valentini, 3 – tel. 0805218481/5219664 – Fax 080 5727759  
00193 ROMA – Via Marianna Dionigi, 29, (c/o Piazza Cavour) sc. B. P. 2°, int. 3/B tel. e fax 06-95061551  
P.iva 01996750756 – C.F. CNT FNC 60D66 E506E

# STUDIO CONTE

Avv. Francesca G. CONTE  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

*attitudinali*” del ricorrente, gli unici atti “istruttori” somministrati sono stati il test della figura umana, il ‘MMPI-2’ ed un questionari “informativo” (**già all. 2**).

- Così facendo, l’Amministrazione ha violato la *lex specialis* non consentendo all’esponente di sostenere tutti i *tests* previsti dal Bando e dalle norme tecniche, il cui art. 4, cui integralmente si rimanda, li reputa assolutamente indispensabili ai fini della valutazione *de qua*.

- Sulla scorta di quanto previsto dalle citate disposizioni delle norme tecniche, la violazione procedimentale non può che essersi riverberata - inficiandone la legittimità, su tutti gli atti successivi e, da ultimo, sul giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione per aver posto a proprio fondamento referti istruttori viziati e, comunque, un’istruttoria carente.

- In ragione di quanto esposto, i provvedimenti gravati sono illegittimi per violazione dell’art. 11 del bando di concorso e delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, difetto di istruttoria, nonché eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità del giudizio tecnico espresso.

Per mero scrupolo difensivo, si aggiunga poi, che la valutazione e l’interpretazione formulata dall’Ufficiale Psicologo nella Sua **relazione**, appare assolutamente priva di riferimenti alle prove attitudinali, e piuttosto sembra un generico giudizio privo di fondamenti concreti e specifici, sì come la **Scheda di valutazione** a firma del Perito Selettore Ten. Col. Petrelli, sia infine il **giudizio finale della Commissione** che, addirittura sembra per certi versi sconfessare o contraddire l’esito della Relazione. Un esempio per tutti è il seguente: mentre l’Ufficiale Psicologo Spagnuolo reputa il ricorrente *“tendenzialmente incline ad adattarsi alle condizioni esterne”*, la Commissione ritiene che il ricorrente *“al momento, non offra sufficienti garanzie di un proficuo adattamento al contesto istituzionale”*.

In conclusione, si ribadisce l’illegittimità dell’atto impugnato e dei presupposti documenti contenuti nel Raccogliatore delle Prove attitudinali, resi ostensibili al ricorrente solo in data 03 Gennaio 2020 – con evidente lesione del diritto di difesa - poiché emessi in violazione dell’art. 11 del Bando di concorso 2019, nonché dell’art. 4



Studio Legale e di Consulenza Giuridica agli Enti

73100 – LECCE – via Parini 1/C – tel. 0832 314172- Fax 0832 396812 – email: [contefg@libero.it](mailto:contefg@libero.it)  
70122 – BARI – c/o Studio Associato PULIERI – Largo Nitti Valentini, 3 – tel. 0805218481/5219664 – Fax 080 5727759  
00193 ROMA – Via Marianna Dionigi, 29, (c/o Piazza Cavour) sc. B. P. 2°, int. 3/B tel. e fax 06-95061551  
P.iva 01996750756 – C.F. CNT FNC 60D66 E506E

# STUDIO CONTE

Avv. Francesca G. CONTE  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

delle norme tecniche, cui integralmente ci si riporta, insistendo per l'annullamento degli stessi.

## **2. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA IN RELAZIONE AI PRECEDENTI ACCERTAMENTI ATTITUDINALI.**

Come esposto in parte narrativa, nel periodo (biennale 2016-2018) di ferma volontaria il ricorrente è stato sottoposto annualmente ad accertamenti attitudinali.

Tali indagini hanno sempre condotto al riconoscimento dell'idoneità attitudinale del sig. Lecci (già all. 3).

Orbene, nonostante fosse stato sottoposto - a meno di un anno di distanza - ad analogo accertamento attitudinale (anche) da parte della stessa Amministrazione e lo stesso si fosse concluso positivamente, confermando l'idoneità attitudinale al servizio, il ricorrente è stato ritenuto inidoneo sotto il profilo attitudinale nel concorso in oggetto.

Tuttavia, tenuto conto del breve lasso di tempo trascorso dal precedente accertamento, nonché del fatto che il ricorrente era sempre stato ritenuto idoneo, il giudizio di inidoneità contestato appare illegittimo per eccesso di potere sotto i profili sintomatici di contraddittorietà, manifesta illogicità ed irragionevolezza in relazione ai precedenti accertamenti compiuti (anche) dalla stessa Amministrazione.

\*\*\*

### **ISTANZA CAUTELARE**

- Quanto alla sussistenza del *fumus boni juris*, si richiamano le considerazioni svolte nelle pagine che precedono.
- Per quanto attiene al *periculum*, il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esclusione del ricorrente dal concorso è in re ipsa e si sostanzia nella definitiva perdita della possibilità di aspirare al reclutamento nell'Arma dei Carabinieri.



Studio Legale e di Consulenza Giuridica agli Enti

73100 – LECCE – via Parini 1/C – tel. 0832 314172- Fax 0832 396812 – email: [contefg@libero.it](mailto:contefg@libero.it)  
70122 – BARI – c/o Studio Associato PULIERI – Largo Nitti Valentini, 3 – tel. 0805218481/5219664 – Fax 080 5727759  
00193 ROMA – Via Marianna Dionigi, 29, (c/o Piazza Cavour) sc. B. P. 2°, int. 3/B tel. e fax 06-95061551  
P.iva 01996750756 – C.F. CNT FNC 60D66 E506E

# STUDIO CONTE

Avv. Francesca G. CONTE  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

- Tale pregiudizio può essere scongiurato solo attraverso la concessione di una misura cautelare che disponga la riammissione con riserva del sig. Lecci alla selezione concorsuale, eventualmente ordinando all'Amministrazione di sottoporre il ricorrente a nuovi accertamenti attitudinali.

Si insiste dunque per la concessione dell'invocata misura cautelare.

## SULL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Costituisce pacifico e consolidato insegnamento giurisprudenziale quello per cui è necessario impugnare anche il provvedimento finale con il quale si definisce la procedura concorsuale (cfr. **T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-ter, 19 agosto 2014, n. 9108**) notificandolo ai controinteressati.

Infatti, <<*Nelle procedure concorsuali l'inconfigurabilità di controinteressati può essere utilmente sostenuta solo quando l'impugnazione venga proposta anteriormente all'adozione della graduatoria, mentre nell'ipotesi in cui l'impugnazione venga proposta successivamente all'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento, il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile dal medesimo atto, poiché, in questa seconda ipotesi, la posizione di controinteressato va individuata 'ad ampio spettro', essendo configurabile non solo rispetto ai vincitori, ma anche rispetto ai candidati idonei*>> (cfr. **Cons. di Stato, sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 322**) atteso che, <<*per effetto del richiesto annullamento della graduatoria, essi potrebbero perdere i benefici discendenti dall'acquisita posizione sia sotto il profilo dei punteggi utili per altri concorsi, sia per l'immissione in ruolo in caso di utilizzo successivo della graduatoria*>> (cfr. **Cons. di Stato, sez. III, 10 marzo 2015, n. 1232**).

Ebbene, il Sig. Lecci, al fine di adempiere al sopra esposto di legge, ha inoltrato tramite l'indirizzo PEC del sottoscritto difensore, in data 02.01.2020, un'istanza di accesso agli atti, al fine di conoscere l'indirizzo esatto di almeno un soggetto controinteressato cui notificare, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., il presente ricorso (**v. all. 9**); invero, la graduatoria definitiva pubblicata sul sito istituzionale, pur contenendo i nominativi dei candidati ivi utilmente classificati, non permette di individuarli con certezza ai sensi del comma 2 del



Studio Legale e di Consulenza Giuridica agli Enti

73100 – LECCE – via Parini 1/C – tel. 0832 314172- Fax 0832 396812 – email: [contefg@libero.it](mailto:contefg@libero.it)  
70122 – BARI – c/o Studio Associato PULIERI – Largo Nitti Valentini, 3 – tel. 0805218481/5219664 – Fax 080 5727759  
00193 ROMA – Via Marianna Dionigi, 29, (c/o Piazza Cavour) sc. B. P. 2°, int. 3/B tel. e fax 06-95061551  
P.iva 01996750756 – C.F. CNT FNC 60D66 E506E



# STUDIO CONTE

Avv. Francesca G. CONTE  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

citato art. 41 c.p.a., atteso che non reca menzione né dei rispettivi luoghi di nascita né dei luoghi di residenza.

Tuttavia, allo stato attuale, **la predetta istanza non ha ricevuto alcun riscontro da parte dell'Amministrazione** e, tuttavia, sussiste l'assoluta necessità di procedere alla notifica ed al deposito del presente ricorso per contrastare efficacemente il provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso in epigrafe.

Pertanto, se l'Amministrazione resistente non dovesse riscontrare l'istanza di accesso ovvero dovesse comunicare i dati richiesti oltre il termine previsto a pena di decadenza per la notifica del ricorso si chiede sin d'ora di considerare ammissibile il presente gravame alla luce della difficile identificazione dei controinteressati in questione nonché dell'orientamento espresso da Codesto T.A.R. secondo cui *<<Il ricorso, pur non notificato ad alcun controinteressato, deve comunque considerarsi ammissibile, atteso che l'obbligo della notificazione ad almeno uno dei controinteressati sussiste solo nel caso che lo stesso sia individuato nel provvedimento impugnato (il che non è riscontabile nella fattispecie)>>* (cfr. **T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I-Bis, 13 aprile 2015 n. 5363**).

## ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In subordine, ove Codesto Collegio ritenga indispensabile eseguire la predetta notificazione, atteso che dalla graduatoria definitiva non si evince l'indirizzo esatto di almeno un controinteressato né è possibile ricavarlo attesa la mancata indicazione del luogo di nascita dei candidati, si formula istanza al fine di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del presente ricorso nell'albo *online* dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante soprattutto la non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati controinteressati nonché del numero degli stessi e l'impossibilità di reperire i loro luoghi di residenza al fine di procedere con una notifica tradizionale.

Del resto, rappresenta principio generale, affermato anche da Codesto T.A.R., quello secondo cui in presenza di controinteressati costituisce *<<onere della parte ricorrente*



Studio Legale e di Consulenza Giuridica agli Enti

73100 – LECCE – via Parini 1/C – tel. 0832 314172- Fax 0832 396812 – email: [contefg@libero.it](mailto:contefg@libero.it)  
70122 – BARI – c/o Studio Associato PULIERI – Largo Nitti Valentini, 3 – tel. 0805218481/5219664 – Fax 080 5727759  
00193 ROMA – Via Marianna Dionigi, 29, (c/o Piazza Cavour) sc. B. P. 2°, int. 3/B tel. e fax 06-95061551  
P.iva 01996750756 – C.F. CNT FNC 60D66 E506E

# STUDIO CONTE

Avv. Francesca G. CONTE  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

*provvedere a partecipare il ricorso, ad almeno uno di essi, ovvero, in subordine, chiedere, nel termine decadenziale, l'autorizzazione alla notifica del gravame per pubblici proclami*>> (cfr. sez. I-Bis, 30 agosto 2018, n. 9089).

\*\*\*

Per tutto quanto dedotto, essendo il ricorso assistito da *fumus boni iuris* e sussistendo, per le ragioni esposte, il *periculum in mora*, il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso chiede l'accoglimento delle seguenti

## CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito:

### IN VIA CAUTELARE

accogliere l'istanza ai fini del riesame del provvedimento impugnato previamente sospendendone l'efficacia ovvero, subordinatamente, disporre l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente alla prosecuzione dell'*iter* selettivo;

### IN VIA PRINCIPALE, nel merito

accertata e dichiarata l'illegittimità degli atti impugnati, accogliere il e, per l'effetto, l'annullamento – previa concessione della misura cautelare richiesta – del provvedimento impugnato, nonché la condanna delle Amministrazioni intime, ciascuna per quanto di propria competenza, al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, ordinando l'inserimento del sig. Lecci nella graduatoria definitiva del concorso e la contestuale ammissione in qualità di allievo carabiniere alla frequenza del corso di formazione od, in subordine, ordinando alle stesse Amministrazioni di provvedere alla rinnovazione degli accertamenti attitudinali per il ricorrente.

Con il favore di onorari e spese di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato ed alle eventuali spese di assistenza tecnica.

## ISTANZA ISTRUTTORIA

Si propone istanza *ex art.* 19 c.p.a. al fine di disporre consulenza tecnica d'ufficio in merito all'idoneità attitudinale del ricorrente.

Si chiede altresì che il Collegio ingiunga a parte resistente di depositare tutta la documentazione inerente la posizione del sig. Lecci.



Studio Legale e di Consulenza Giuridica agli Enti

73100 – LECCE – via Parini 1/C – tel. 0832 314172- Fax 0832 396812 – email: [contefg@libero.it](mailto:contefg@libero.it)  
70122 – BARI – c/o Studio Associato PULIERI – Largo Nitti Valentini, 3 – tel. 0805218481/5219664 – Fax 080 5727759  
00193 ROMA – Via Marianna Dionigi, 29, (c/o Piazza Cavour) sc. B. P. 2°, int. 3/B tel. e fax 06-95061551  
P.iva 01996750756 – C.F. CNT FNC 60D66 E506E

# STUDIO CONTE

Avv. Francesca G. CONTE  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

## **Si producono i seguenti documenti:**

1. Provvedimento impugnato n. 365338 del 07.11.2019;
2. Raccoglitore delle prove attitudinali;
3. Estratto della Documentazione di Servizio;
4. Domanda di partecipazione al concorso;
5. Verbale di svolgimento delle prove di efficienza fisica del 04.11.2019;
6. Verbale di accertamento sanitario del 06.11.2019;
7. Duplice istanza di accesso agli atti;
8. Pagamento dei diritti amministrativi per estrazione di copie;
9. Pec volta a conoscere l'indirizzo dei contro interessati.

\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di spese di giustizia, si dichiara che il presente ricorso ha ad oggetto una questione attinente al pubblico impiego e il contributo unificato è pari ad euro 325,00.

Si precisa, tuttavia, che l'istante ha avanzato istanza di ammissione al patrocinio dello Stato.

Lecce-Roma, lì 05.01.2020

Con osservanza  
Avv. Francesca G. Conte



Studio Legale e di Consulenza Giuridica agli Enti

73100 – LECCE – via Parini 1/C – tel. 0832 314172- Fax 0832 396812 – email: [contefg@libero.it](mailto:contefg@libero.it)  
70122 – BARI – c/o Studio Associato PULIERI – Largo Nitti Valentini, 3 – tel. 0805218481/5219664 – Fax 080 5727759  
00193 ROMA – Via Marianna Dionigi, 29, (c/o Piazza Cavour) sc. B. P. 2°, int. 3/B tel. e fax 06-95061551  
P.iva 01996750756 – C.F. CNT FNC 60D66 E506E